

Ill.mo

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA LOMBARDIA

RICORSO

Dell'**Associazione Azionariato Diffuso dell'Azienda Energetica Milanese S.p.A. (ASAD - AEM Milano)** (c.f. 12519960152) in persona del suo legale rappresentante pro tempore sig. Eros Giorgio Modolo ed inoltre della dott.ssa **Anna Maria Sanchirico** (SNCNMR60A45L477Z) e dei signori **Sandro Sartorio** (SRTSDR56S15F205X), **Filippo Cuccia** (CCCFPP51E08A070I), **Daniele Faoro** (FRADNL52B14F205J) e **Pietro Angelo Puggioni** (PGGPRN40B12A978S) e **Giacomo Fragapane** (FRGGCM25E17B428G), elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Stefano Nespor in Milano, via A. Fogazzaro n. 8, che li rappresenta e difende unitamente agli avv.ti Ada Lucia De Cesaris e Antonio Civitelli per delega in calce al presente atto

contro

il **Comune di Milano** in persona del Sindaco pro tempore

e nei confronti

di **AEM S.p.A.**, in persona del legale rappresentante pro tempore

per l'annullamento, previa sospensione

- Della deliberazione del Consiglio comunale di Milano n. 4/04 del 17 febbraio 2004, pubblicata all'Albo Pretorio il 1 marzo 2004, avente ad oggetto Gestione di parte delle azioni AEM spa detenute dal Comune di Milano. Offerta di vendita accelerata. Emissione di prestito obbligazionario convertibile in azioni di AEM spa (doc. 1);
- Della deliberazione del Consiglio comunale di Milano n. 5/04 del 8 marzo 2004 pubblicata all'Albo Pretorio il 10 marzo 2004 avente ad oggetto "*Modifiche allo Statuto della società AEM spa*" (doc. 2);
- degli atti presupposti, connessi e consequenziali.

FATTO

1. Con il primo dei due provvedimenti impugnati, la deliberazione n. 4/04, il Comune di Milano ha stabilito di ridurre la propria partecipazione azionaria in AEM spa, e di passare dal 51 % al 33,4% con le seguenti modalità:

a) per una parte delle azioni pari al 8,8% mediante offerta di vendita accelerata a investitori istituzionali professionali italiani e esteri – c.d. *Accelerated Book Building* o ABB – procedure ritenuta dal Comune tale da garantire *“il fatto che le azioni di proprietà comunale vengano dismesse con modalità trasparenti, non discriminatorie e concorrenziali”* e quindi rispettose del principio di evidenza pubblica posto dall’art.113, comma 12 del D.Lgsvo 267/2000 (Testo unico Enti locali doc. 3)), ritenuto dal Comune applicabile alla fattispecie;

b) per un'altra parte delle azioni, pari ancora a circa l'8,8%, mediante emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni AEM, da collocarsi *“tramite un’offerta pubblica di vendita al pubblico indistinto con preferenza ai cittadini milanesi (vale a dire soggetti residenti o aventi sede legale nel territorio del Comune di Milano) nei limiti consentiti dalla normativa applicabile, sentita l’Autorità di vigilanza, ed eventualmente, a complemento, anche un collocamento istituzionale a investitori professionali italiani e esteri”*.

In questo modo il Comune, nell’ambito di un processo di privatizzazione di AEM già avviato che ha condotto alla quotazione in borsa della società nel 1998, diviene socio di minoranza, riducendo, come detto, la propria partecipazione al 33,4% circa delle azioni (cfr. doc. 1). Le modalità della dismissione sopra descritte sono state individuate sulla base di un parere offerto da un *Advisor* incaricato dall’Amministrazione che ha tenuto conto *“delle caratteristiche qualitative del titolo AEM, del suo apprezzamento sul mercato e del quantitativo di azioni oggetto di cessione”* (cfr. doc. 1).

Nella stessa delibera il Comune ha stabilito che la cessione delle azioni “verrà effettuata soltanto dopo che l’assemblea della AEM spa avrà introdotto nello statuto societario le modifiche che saranno approvate in esito all’esame dell’apposita proposta di deliberazione consigliare già iscritta all’ordine del giorno dei relativi lavori con oggetto ‘Modifiche allo Statuto della società AEM spa’”.

2. La proposta di deliberazione alla cui approvazione è stata condizionata l’esecuzione del provvedimento impugnato, e quindi la dismissione della partecipazione azionaria nella misura sopraindicata, è stata approvata – con numerose e sostanziali modificazioni – in data 8 marzo 2004: si tratta del secondo provvedimento impugnato, la delibera n. 5/04 (cfr. doc. 2).

La delibera ha approvato le modifiche allo Statuto da proporre a AEM spa, ritenute necessarie “in relazione alla decisione del Comune di Milano oggetto di separata deliberazione consiliare già approvata, di ridurre la propria partecipazione in detta società dal 51% fino al 33%”.

Le modifiche sono state individuate al dichiarato fine – avendo deciso il Comune di dismettere la propria partecipazione azionaria maggioritaria in AEM – di rispettare quanto previsto in materia dalla L.474/1994, recante “Norme per l’accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazione dello Stato e degli enti pubblici in Società per azioni”. Infatti, il punto A del testo della delibera stabilisce “di individuare ai sensi di quanto previsto dall’art.2, comma 3, della legge 474/1994, la AEM spa come società oggetto di privatizzazione nel cui Statuto inserire modifiche in ossequio a quanto prescritto dalla medesima legge 474/1994” (cfr. doc. 2).

Tuttavia una delle modifiche introdotte dalla delibera impugnata allo Statuto – si tratta del punto 6 della delibera che sostituisce l’originario art. 17, 2° comma dello Statuto – mentre nella versione sottoposta originariamente al Consiglio comunale (doc. 4) prevedeva, in coerenza con il punto A della

deliberazione, il diritto di nomina degli amministratori da parte del Comune secondo quanto stabilito in proposito dalla L. 474/1994, a seguito della discussione consiliare abbandona quanto disposto al riguardo dalla detta L. 474/1994 e recepisce l'art.2449 del c.c. (cfr. doc. 2). Per effetto di questa modifica dell'art. 17, 2° comma dello Statuto, il Comune avrebbe inteso garantire il mantenimento del controllo nella gestione della AEM, attraverso la complessiva nomina di un numero idoneo di amministratori nel Consiglio di Amministratore, superiore a quello connesso alla partecipazione azionaria divenuta minoritaria. Questa garanzia di conservazione del controllo in presenza di rinuncia alla partecipazione azionaria maggioritaria è stata determinante in Consiglio comunale al fine dell'approvazione della deliberazione di dismissione. Essa è infatti stata posta come obiettivo per l'analisi di cui è stato incaricato l'Advisor (si veda il parere, pag.156, ove si indica tra i principali obiettivi seguiti quello di *“mantenere la capacità di controllo e di indirizzo sulla società in capo al Comune di Milano anche una volta sceso sotto la soglia del 51%”* – doc. 5). Inoltre, sia dai verbali delle sedute consiliari (delle quali si chiede la produzione in giudizio) sia dalle dichiarazioni rese dai consiglieri comunali che hanno approvato la deliberazione risulta con chiarezza che il mantenimento del controllo di AEM spa costituiva una condizione essenziale e determinante per la dismissione.

La deliberazione di approvazione delle modificazioni da introdurre allo Statuto di AEM spa dà atto che tutte le modifiche approvate rappresentano *“la realizzazione della statuizione riportata al punto 6 del dispositivo della deliberazione”* di dismissione n. 4 del 2004. In effetti, in data 29 aprile 2004 l'Assemblea di AEM spa ha deliberato di adottare tutte le modifiche statutarie proposte nella deliberazione n.5/04 con una maggioranza del 61,6% dei voti (di pochissimo superiore al 60% dei voti richiesto). Questo perché anche uno dei maggiori soci di AEM spa, Edison spa, non ha votato a

favore delle modificazioni statutarie, in quanto dichiaratamente contraria ad una privatizzazione che, per le modalità con le quali è stata attuata dal Comune, non avrebbe consentito neppure con una eventuale OPA di ottenere la maggioranza di voti nel CdA.

Il provvedimento impugnato di dismissione delle partecipazioni azionarie del Comune è illegittimo sia per vizi propri del provvedimento, sia derivatamente per vizi della deliberazione che prevede le modifiche statutarie, in quanto richiamate come condizionanti l'esecuzione della procedura di dismissione. Anche quest'ultimo provvedimento è quindi impugnato per vizi suoi propri, al fine di comprovare la detta illegittimità derivata. È chiaro infatti che l'eventuale annullamento delle modifiche statutarie, alla cui approvazione è stata espressamente condizionata l'attuazione della procedura di dismissione, rende quest'ultima illegittima.

Gli atti impugnati devono essere annullati per i seguenti motivi di

DIRITTO

A. PREMESSA: I RICORRENTI.

ASAD - AEM Milano è una associazione, che conta circa 300 soci, fondata nel giugno del 1998 (Atto notarile – doc. 6), che tra l'altro si propone *“iniziative nei confronti di tutte le forze politiche e sociali ... volte ad incentivare l'azionariato diffuso e l'acquisto agevolato delle azioni;”* la *“promozione di iniziative ... in materia finanziaria di risparmio e di investimenti privati volti ad ottenere una migliore tutela giuridica degli interessi dei risparmiatori e degli investitori privati;”* la *“tutela in ogni sede i istanza anche giudiziale ed amministrativa degli interessi degli associati, sia come singoli che come categoria;”* e *“inoltre migliorare l'efficacia delle manifestazioni di volontà e dell'esercizio del diritto di voto degli associati nelle assemblee di AEM spa”* (cfr. Statuto art. 2 e Atto Costitutivo – doc. 6).

La dott.ssa Sanchirico ed i signori Sergio Marson, Mauro Broi, Antonino Gatani e Piero Lonardi sono tutti azionisti di AEM spa.

Tutti i ricorrenti sono quindi legittimati ad impugnare le deliberazioni con le quali il Comune, azionista di maggioranza, dismette una parte delle proprie azioni e introduce modifiche allo Statuto in quanto le modalità con le quali la dismissione avviene (e sulle quali ci soffermeremo) da un lato – per ciò che riguarda il (preteso) mantenimento del controllo del Comune su AEM spa – sono idonee ad influire negativamente sulla quotazione delle azioni e quindi sul patrimonio dei ricorrenti, e d’altro lato – per ciò che riguarda le concrete modalità della dismissione – non rispettano i principi dell’evidenza pubblica e non garantiscono quindi la possibilità dell’acquisizione sul mercato delle azioni dismesse ad un prezzo che rifletta il suo reale valore di mercato.

A ciò va aggiunto che i ricorrenti hanno acquisito azioni di una società a capitale prevalentemente pubblico che opera nel mercato dell’energia e del gas in quanto hanno ritenuto che tale forma di investimento – proprio in virtù del carattere pubblico della società – fosse idonea a garantire e incrementare i loro risparmi. Hanno quindi interesse ad evitare che la posizione maggioritaria dell’ente pubblico venga dismessa in modo lesivo del proprio investimento e quindi a censurare tutte i profili di illegittimità dell’operazione, così come attuata dal Comune di Milano.

B. QUANTO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DI MILANO

N. 4/04 DEL 17 FEBBRAIO 2004.

B.1. VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI DISMISSIONI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE DEGLI ENTI TERRITORIALI (ART. 113, 12° COMMA, DEL D. LGS 267/2000 E ART. 1, 2° COMMA, DELLA L.474/1994). VIOLAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO.

Le modalità di dismissione da parte dei Comuni della partecipazione azionaria di maggioranza nelle società per azioni che gestiscono pubblici

servizi sono regolate dall'art.113, 12° comma del TUEL (D.Lgs 10/8/2000 n.267, come successivamente modificato – cfr. doc. 3).

Questa disposizione disciplina (come del resto riconosce lo stesso Comune nelle premesse della deliberazione impugnata) tutte le ipotesi di dismissioni, anche quelle riguardanti i settori esclusi dal 1° comma, ultima parte dell'art.113 del TUEL e cioè i settori dell'energia elettrica e del gas. Infatti sia il D.Lgs 16/3/1999 n. 79 sia il D.Lgs 23/5/2000 n. 164, che disciplinano rispettivamente i settori dell'energia e del gas, non contengono alcuna disposizione in materia di dismissioni delle partecipazioni azionarie da parte degli enti pubblici locali. Ne segue che nella materia delle dismissioni l'art.113 del TUEL esplica la funzione integrativa prevista ancora nel 1° comma dello stesso art. 113. A ciò deve aggiungersi che la normativa che rinviava direttamente per la disciplina delle dismissioni delle partecipazioni azionarie da parte degli enti pubblici locali alla L. 474/1994, e in particolare l'art. 17, 54° comma, della L. 127/1997, è stata abrogata proprio dal TUEL (doc. 7).

In conclusione, per gli enti locali l'art. 113, 12° comma, del TUEL suddetto stabilisce la procedura applicabile per le modalità di dismissione totale o parziale degli stessi nelle società erogatrici di servizi.

L'art. 113, 12° comma, del TUEL così come modificato dalla L. 326/2003, richiede in particolare che la dismissione avvenga esclusivamente “*mediante procedure ad evidenza pubblica*” (cfr. doc. 3).

Nel caso di specie la dismissione è effettuata mediante procedure che – contrariamente a quanto afferma l'Amministrazione (la quale, come detto, condivide che l'art.113, 12° comma debba essere applicato nel caso di specie) – non sono ad evidenza pubblica, nonostante che l'*Advisor*, espressamente incaricato di analizzare il mercato e suggerire lo strumento da utilizzare, le ritenga tali (cfr. pag. 156 del parere dell'*Advisor*, doc. 5).

B.1.1 Vendita delle azioni mediante *Accelerated Book Building* (d'ora innanzi "ABB").

Si è visto che il Comune ha deliberato di vendere la metà delle azioni oggetto della dismissione mediante ABB.

L'ABB è una tecnica per la vendita di quantitativi rilevanti di strumenti finanziari quotati ad investitori istituzionali professionali (italiani e esteri), e soltanto a questi ultimi. La vendita viene gestita e coordinata da uno o più istituti (i c.d. *bookrunners*) i quali si incaricano di contattare investitori professionali interessati e raccogliere gli ordini e poi, una volta definito sulla base degli ordini il prezzo di vendita, predispongono il documento per la vendita del quantitativo di azioni stabilito.

L'ABB ha il vantaggio di concludersi in tempi assai più rapidi che non la offerta pubblica degli stessi strumenti sul mercato e di consentire il contenimento dei costi di documentazione: l'ABB, infatti, non richiede né campagne di informazioni, né la presentazione di prospetti informativi¹.

Ma proprio questi vantaggi rendono l'ABB uno strumento che non rispetta i criteri dell'evidenza pubblica. Mancano infatti – contrariamente a quanto sostiene l'Amministrazione – entrambe le componenti che qualificano una procedura ad evidenza pubblica: sia il rispetto dei principi di libera concorrenza e di pari opportunità garantiti da un'offerta pubblica di vendita (in quanto le azioni vengono collocate a investitori professionali selezionati al di fuori di criteri trasparenti e tali da garantire la pari opportunità di partecipare), sia la trasparenza nella definizione delle condizioni di vendita (il prezzo risulta non da verifiche compiute sul mercato di tutti i potenziali

¹ Nonostante che i costi della documentazione e dell'informazione siano ridotti, i costi complessivi dell'ABB sono però superiori a quelli degli strumenti diretti di collocazione delle azioni sul mercato: è questo il risultato di uno studio comparativo su numerosi paesi compiuto da un gruppo di economisti, che ha anche accertato che l'ABB può frequentemente determinare una fissazione del prezzo di vendita ad un livello inferiore a quello raggiungibile con l'offerta pubblica (si veda Alexander Ljungqvist, Tim Jenkinson, and William Wilhelm, *Global Integration of Primary Equity Markets: The Role of U.S. Banks and U.S. Investors in Review of Financial Studies*, 2000).

investitori, ma dagli ordini ricevuti dagli investitori preselezionati e quindi da valutazioni che questi ultimi hanno compiute: cfr. il punto II.1 della deliberazione impugnata 4/04, ove si indica il prezzo finale dell'offerta di vendita dell'ABB come *“pari al miglior prezzo risultante dalle offerte pervenute al momento dell'operazione”*).

B.1.2 Il prestito obbligazionario.

Per l'altra metà delle azioni oggetto della dismissione, è stata prevista nel provvedimento impugnato l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni AEM, da collocarsi sul mercato mediante un'offerta *“suddivisa tra un'offerta pubblica di vendita destinata con preferenza ai cittadini milanesi... e eventualmente a complemento un collocamento istituzionale ad investitori professionali italiani e esteri”*.

Anche in questo caso manca l'evidenza pubblica.

La quota del prestito obbligazionario *“riservata di preferenza ai cittadini milanesi”* restringe infatti indebitamente e immotivatamente il mercato dei possibili acquirenti, con effetti imprevedibili sulla quotazione delle obbligazioni e con alterazione dei principi di libertà di accesso all'azionariato senza forme di discriminazione.

Per di più se la riserva, per la sua palese illegittimità, non sarà attuata, l'effetto non sarà quello di consentire a tutti i cittadini dell'Unione europea la possibilità di partecipare al prestito obbligazionario, ma di far confluire questa quota in quella – eventuale – destinata a investitori professionali: in altri termini, manca ancora una volta la collocazione sul mercato, in violazione dei principi di evidenza pubblica (pari opportunità di tutti gli investitori e la trasparenza della definizione delle condizioni di vendita e del prezzo).

B.2. PER CIÒ CHE RIGUARDA L'ABB. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E ILLOGICITÀ MANIFESTA.

La deliberazione impugnata giustifica la scelta dell'ABB con riferimento al parere fornito dall'*Advisor* consultato per analizzare le possibili modalità di vendita sul mercato finanziario delle partecipazioni azionarie.

Secondo quanto riferito nel provvedimento impugnato l'*Advisor*, dopo aver esaminato varie possibilità, avrebbe formulato il parere che tra le alternative perseguibili quella che *“rispondono complessivamente in modo più adeguato agli obiettivi che il Comune di Milano si è posto della valorizzazione della quota di azioni AEM e del recupero di adeguate risorse finanziarie per investimenti, <è> l'offerta di vendita accelerata ad investitori istituzionali professionali italiani e esteri (ABB)... “.*

Ma il parere dell'*Advisor* è stato reso sulla base di una richiesta di individuazione della miglior valorizzazione della quota di azioni da dimettere nei tempi più rapidi possibili (si veda il parere dell'*Advisor*, pag.156: *“i principali obiettivi che hanno guidato l'analisi sono: – valorizzare al meglio la quota del 17,6% nei tempi più rapidi possibili...”).*

La scelta dell'ABB tra le varie alternative possibili, quindi, è stata determinata non solo dall'obiettivo di massimizzare il prezzo e quindi gli introiti per le casse comunali, ma anche da un obiettivo di rapidità di esecuzione della dismissione che non risulta nel provvedimento impugnato. Ma è chiaro che porre come obiettivo la rapidità non solo restringe possibili alternative di valorizzazione delle quote (eliminando le opzioni di valorizzazione “non rapide”), ma costringe alla scelta della unica procedura accelerata concretamente utilizzabile, consistente nell'ABB.

Non si può quindi escludere che la quota di azioni avrebbe potuto essere valorizzata in modo assai migliore, se non fosse stato posto all'Advisor l'obiettivo condizionante della rapidità di esecuzione.

In conclusione, le condizioni poste dal Comune per individuare le modalità della dismissione, essendovi inclusa anche la condizione della maggior rapidità possibile, sono tali da non aver garantito la possibilità di ottenere i maggiori introiti possibili dalla vendita.

In effetti, se si prescinde dall'obiettivo della rapidità di esecuzione, uno dei maggiori esperti di ABB conclude una ampia ricerca comparativa sui vari mezzi di collocazione di strumenti finanziari sul mercato che l'offerta al pubblico è la soluzione ottimale per la privatizzazione di società a capitale pubblico in quanto queste rispondono a taluni precisi requisiti:

- sono società di grandi dimensioni e ben conosciute;
- sono società con numerosi utenti dispersi sul territorio;
- sono società che sono ben conosciute sul mercato e il cui prodotto è di pubblico dominio.

*“Questo insieme di condizioni” osserva l'Autrice “si verifica il più delle volte nel caso delle privatizzazioni: quando un paese privatizza il servizio telefonico pubblico, per esempio, ci sono molti possibili investitori sul mercato che hanno una esperienza diretta e preesistente del prodotto. In questo caso consentire a potenziali investitori di decidere se e quanto offrire è un sistema assai efficiente. Questo spiega perché l'offerta diretta sul mercato è stata così diffusa per le privatizzazioni” (Ann E. Sherman, *Global Trends in IPO Methods: Book Building vs. Auctions*, Department of Finance and Business Economics, University of Notre Dame, 2002 – doc. 8).*

Il provvedimento impugnato risulta così illegittimo sotto due diversi profili:

- a) Per eccesso di potere per sviamento, perché la condizione della maggior rapidità possibile inclusa tra i principali obiettivi da perseguirsi con la

vendita delle azioni non ha garantito il raggiungimento dell'obiettivo del maggior introito possibile per il Comune;

- b) difetto di motivazione e illogicità, in quanto non è in alcun modo chiarito né spiegato perché la dismissione delle azioni dovesse essere effettuata in tempi così rapidi da rinunciare all'obiettivo di realizzare la miglior valorizzazione possibile dalla vendita delle azioni.
- c) per eccesso di potere per difetto di motivazione e travisamento dei presupposti, in quanto motiva la scelta dell'ABB come strumento ottimale per la collocazione sul mercato delle azioni da dismettere con riferimento al parere dell'*Advisor*, senza chiarire che l'indicazione era stata formulata sulla base di un obiettivo di estrema rapidità della collocazione che nel provvedimento non compare.

B.3. PER CIÒ CHE RIGUARDA IL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO.

B.3.1. Violazione dell'art. 35 della L. 724/1994. Eccesso di potere per sviamento, difetto di motivazione e illogicità manifesta.

L'art. 35 della L. 724/1994 consente ai Comuni di deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari nel rispetto di precise e tassative condizioni (doc. 9), tra cui:

- individuazione dell'ammontare del prestito;
- destinazione esclusiva al finanziamento di investimenti finalizzati all'esecuzione di progetti esecutivi predeterminati;
- ammontare del prestito non superiore al valore dell'investimento necessario per la realizzazione del progetto esecutivo che si intende realizzare.

Si tratta di vincoli che, come è agevolmente comprensibile, tendono ad evitare un uso incontrollato dello strumento obbligazionario e quindi una situazione di indebitamento del Comune non rigidamente controllato nelle sue finalità e nei mezzi di copertura.

Il prestito obbligazionario previsto nel provvedimento impugnato viola tutte queste prescrizioni: esso infatti non individua l'ammontare del prestito (facendo esclusivamente riferimento al numero delle azioni vincolate per la convertibilità), non individua il (o i) progetti esecutivi al cui finanziamento il prestito è finalizzato (riservando illegittimamente tale individuazione a successivi provvedimenti della Giunta) e, a maggior ragione, non permette di comprendere se l'ammontare del prestito superi o meno gli investimenti necessari.

Né si può ritenere che il semplice e generico riferimento al programma delle opere pubbliche soddisfi i requisiti posti dalla disposizione indicata.

B.3.2. Violazione dell'art. 56 del Trattato dell'Unione Europea.

La destinazione di parte della quota riservata al prestito obbligazionario preferenzialmente a cittadini milanesi costituisce – oltre che una violazione del principio dell'evidenza pubblica – anche una violazione di quanto disposto dagli articoli 56 e seguenti del Trattato dell'Unione Europea, e in particolare del divieto di disparità di trattamento tra gli operatori dei paesi membri dell'Unione sui mercati finanziari in base alla cittadinanza. In proposito la Corte di giustizia proprio con riferimento ad una normativa nazionale che limitava l'accesso alle azioni a cittadini di altri stati membri ha riscontrato una violazione seria ed evidente del principio di parità di trattamento e di non discriminazione in base alla nazionalità (Corte di giustizia 4 giugno 2002 C-367/1998, Commissione/Portogallo).

B.4. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO E ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO.

Infine, deve essere censurato l'influsso determinante esplicito dalla (pretesa) conservazione del controllo di AEM spa attraverso una maggioranza di componenti del CdA nominati dall'Amministrazione sulla decisione di

procedere alla dismissione, adottata con l'altra deliberazione impugnata (cfr. doc. 2).

La conservazione del controllo su AEM è infatti sempre stata indicata ai cittadini, agli azionisti, ai consiglieri comunali come il presupposto e la condizione della dismissione: in sostanza, l'Amministrazione ha sempre garantito che – proprio per effetto delle modifiche apportate allo Statuto con una deliberazione che sarebbe stata successivamente approvata – l'operazione di dismissione non avrebbe in alcun modo inciso sul controllo pubblico di AEM spa (doc. 10).

In realtà le modifiche dello Statuto – quelle che tendono a garantire il mantenimento del controllo pubblico di AEM da parte dell'Amministrazione – sono illegittime, in quanto violano sia la normativa nazionale sia quella comunitaria per profili saranno esaminati nei motivi che seguono.

Quindi l'approvazione della dismissione delle partecipazioni azionarie è stata ottenuta sulla base di un determinante presupposto – il mantenimento del controllo – che in realtà non sussiste, né sarà possibile realizzare.

Pertanto, l'aver garantito la possibilità di conservare la maggioranza ha determinato il formarsi della volontà dell'organo deliberante su un presupposto erroneo: non v'è dubbio infatti che se il presupposto della conservazione del controllo di AEM spa da parte del Comune non fosse stato erroneamente considerato assolutamente pacifico, la volontà del consiglio comunale in merito alla procedura di dismissione avrebbe potuto essere – ed anzi, sarebbe stata – ben diversa.

Infatti, il Consiglio comunale era (ovviamente) conscio che il mantenimento del controllo pubblico sulla società avrebbe prodotto un deprezzamento del valore delle azioni di AEM al momento della dismissione (a tutto vantaggio degli investitori professionali cui è stato – illegittimamente, per quanto detto sopra – riservato l'acquisto delle stesse tramite l'ABB); era (altrettanto

ovviamente) conscio che ben diverso e superiore sarebbe stato il valore delle azioni oggetto della procedura di dismissione se fosse stato chiarito che la società avrebbe potuto essere governata, dopo la dismissione, secondo le regole di mercato, senza controlli e ingerenze esercitati da un'Amministrazione la cui partecipazione è divenuta minoritaria.

Ciò nonostante ha ritenuto accettabile questo (inevitabile) deprezzamento a fronte del vantaggio (gestionale e politico) che si sarebbe ottenuto mantenendo il controllo della società.

Ma ben diverso sarebbe stato l'orientamento dell'organo deliberante se fosse stato escluso il mantenimento del controllo della società, nel rispetto della normativa vigente.

È chiaro che, in questo caso, ben diverse avrebbero potuto essere le scelte dell'organo, non esclusa quella della rinuncia della dismissione per evitare la perdita del controllo pubblico su AEM spa.

Siamo, in altri termini, in presenza del classico vizio di formazione della volontà della p.a. rivelato dalla figura sintomatica dell'eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione degli elementi di fatto (si veda in proposito T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 31 marzo 2003, n. 1415).

C. QUANTO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DI MILANO

N. 5/04 DEL 8 MARZO 2004.

La delibera 5/04 (cfr. doc. 2) in esame prevede una serie di modifiche allo Statuto dell'AEM spa, alla cui approvazione subordina l'attuazione della dismissione.

Una di queste modifiche è quella riguardante l'art. 17 dello Statuto. Essa introduce un meccanismo che – utilizzando contemporaneamente la nomina diretta degli Amministratori ex art. 2449 c.c. e il voto di lista così come

regolato dallo stesso Statuto – permette al Comune di mantenere in ogni caso la maggioranza dei consiglieri nel CdA.

*

Le modifiche statutarie suddette sono illegittime sia sotto il profilo della normativa nazionale che sotto il profilo della normativa comunitaria.

C.1. VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE. VIOLAZIONE DELLA L.474/1994 E DEI PRINCIPI IN MATERIA DI DISMISSIONE DELLE PARTECIPAZIONI AZIONARIE IN SOCIETÀ A CAPITALE PUBBLICO. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ E ILLOGICITÀ.

La violazione appare del tutto evidente se si segue il percorso seguito dall'Amministrazione comunale.

La proposta di modifica presentata originariamente al Consiglio comunale – in attuazione della dichiarata necessità di procedere alla privatizzazione rispettando i principi stabiliti dalla L. 474/1994 – prevedeva una composizione del CdA da attuarsi ai sensi dell'art. 2, 1° comma lettera d (cfr. doc. 4).

In base alla prima disposizione – ritenuta pacificamente di carattere eccezionale in quanto prevista dalla normativa che regola la privatizzazione di società a capitale maggioritario pubblico – il Comune, dopo aver effettuato la dismissione, avrebbe potuto nominare sino a 1/4 dei membri del CdA (quindi due, nel caso del CdA dell'AEM, formato da 8 consiglieri) indipendentemente dalla propria partecipazione azionaria nella società.

In base al meccanismo del voto di lista previsto dall'art.4 dello Statuto, così come previsto nella modifica statutaria, il Comune avrebbe potuto nominare – in virtù della partecipazione residua (33%) – non meno di 3 consiglieri, anche qualora la lista del Comune si fosse classificata al secondo posto.

In questo modo, il Comune avrebbe ottenuto il risultato di mantenere sempre la maggioranza (5 consiglieri su 8) nonostante la dismissione, proprio come

ripetutamente dichiarato e come posto come condizione essenziale per l'attuazione della dismissione.

In pratica, si sarebbe verificata la situazione paradossale per cui un socio che – per effetto della dismissione – arrivasse a possedere l'intera quota azionaria non riferibile al comune di Milano (ovvero il 66,6 per cento) si sarebbe trovato ad essere sempre rappresentato solo da una minoranza nel consiglio di amministrazione (con manifesti effetti di deprezzamento delle azioni cedute).

Questo meccanismo era però manifestamente illegittimo (oltre che contrario, come vedremo, alla normativa comunitaria). Esso infatti pretendeva di combinare illegittimamente sia la disposizione eccezionale a tutela dell'Amministrazione pubblica con partecipazione minoritaria, sia la disposizione ordinariamente volta a tutelare la presenza delle minoranze nel CdA (tenuto conto dell'introduzione della barriera del 5% come limite al possesso azionario). Non vale peraltro la pena di soffermarsi eccessivamente su questa illegittimità, in quanto il piano originario del Comune è stato travolto dal legislatore.

L'art. 4, 227° comma, della legge n. 350 del 2003 (finanziaria 2004) – adottato in esecuzione della normativa comunitaria e della sentenza della Corte di Giustizia dell'UE che ha censurato proprio i meccanismi previsti dalla L. 474/1994 in quanto non rispettosi dei principi comunitari in materia di privatizzazioni – ha infatti modificato l'art. 2, 1° comma, lettera d) della L. 474/1994 – prevedendo la facoltà dell'Amministrazione pubblica che procede alla dismissione di mantenere nel CdA non 1/4 dei consiglieri con diritti di voto, ma un solo consigliere, senza diritto di voto.

In questo modo, il Comune non avrebbe più potuto conseguire l'obiettivo – garantito pubblicamente (e condizione della dismissione) – di mantenere il controllo del CdA, potendo ottenere al più 3 consiglieri su otto mediante il voto di lista così come previsto dallo Statuto.

Il Comune pertanto – disattendendo il riconosciuto obbligo di dare applicazione alla L. 474/1994 – ha modificato la proposta originaria, ritornando a prevedere la nomina diretta del CdA con applicazione dell’art. 2449 del c.c. e confermando al tempo stesso l’applicazione del meccanismo del voto di lista, realizzando così quella che un noto autore ha definito una “ripubblicizzazione strisciante” del mercato liberalizzato (cfr. S.CASSESE, *Le privatizzazioni: arretramento o riorganizzazione dello Stato*, in Riv.ital.dir.pubbl.comp., 1996, p.579).

Questa soluzione è ancor più illegittima di quella precedente sotto vari profili: è questa la ragione per cui, come detto, Edison spa, che detiene il 5% del capitale di AEM spa e che è evidentemente interessata alla privatizzazione, non ha approvato la modifica statutaria.

C.2. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ E ILLOGICITÀ.

La deliberazione impugnata è viziata da contraddittorietà e illogicità. Essa infatti, mentre dichiara di voler dare esecuzione alla L.474/1994 che regola la privatizzazione delle società a capitale pubblico – ricordiamo in proposito che il punto A della deliberazione afferma di *“individuare, ai sensi di quanto previsto dall’art.2 comma 3 della legge n.474/1994 la AEM spa come società oggetto di privatizzazione nel cui Statuto inserire modifiche in ossequio a quanto prescritto dalla medesima legge n.474/1994”* – in realtà detta una disposizione ad essa contraria, pretendendo di dare applicazione all’art.2449 del c.c. (coincidente con la disposizione del codice civile oggetto della previsione originaria dello statuto che – appunto – si intendeva modificare).

C.3. VIOLAZIONE DELL’ART. 2, 1° COMMA, LETTERA D) DELLA L.474/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.2449 C.C. E DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PRIVATIZZAZIONE DI SOCIETÀ A CAPITALE PUBBLICO.

I principi in materia di privatizzazione di società a capitale pubblico sono stati violati sotto due diversi profili.

a) L'art. 2449 c.c. è *tout court* inapplicabile al caso di specie. Infatti, allorché si procede alla privatizzazione di società a capitale pubblico, deve applicarsi la normativa speciale posta dalla L.474/1994 e non la disposizione del codice civile. Deve certamente escludersi che l'utilizzazione della normativa speciale posta per la privatizzazione sia facoltativa e quindi che l'Ente pubblico possa di volta in volta scegliere se utilizzare la normativa in materia di privatizzazioni, che esclude ogni possibile forma di *golden share* in capo all'Amministrazione che procede alla privatizzazione oppure la normativa codicistica dell'art. 2449 c.c., che consente questa possibilità. L'immissione di una società di capitali nel mercato mediante la dismissione delle quote possedute dall'Amministrazione pubblica non può che avvenire rispettando integralmente le regole del mercato e della concorrenza, e quindi anche le regole che sono state stabilite dalla normativa speciale sulle privatizzazioni proprio per raggiungere questo scopo.

b) L'art. 2449 c.c., se anche fosse ritenuto applicabile *tout court* in caso di privatizzazione di società con capitale a maggioranza pubblica, non può essere comunque utilizzato in modo combinato con le particolari modalità del voto di lista scelte dal Comune. Da questa combinazione emerge un risultato paradossale e cioè che la tutela rafforzata accordata nel CdA dal codice civile all'Amministrazione pubblica combinata con uno strumento – il voto di lista – finalizzato alla tutela delle minoranze permette al Comune di mantenere sempre la maggioranza all'interno del CdA. Siamo quindi in presenza di uno sviamento nell'utilizzazione dell'art. 2449 c.c. e, insieme, di uno stravolgimento della ratio stessa del voto di lista, costituita dalla tutela delle minoranze.

La conseguenza è che il Comune avrebbe diritto al più di nominare, dopo la dismissione, un solo consigliere senza diritto di voto così come prevede il potere speciale previsto dall'art.2, 1° comma, lettera d della L.474/1994 (vedi

in questo senso Corte di Appello di Milano 19/2/1998, in Giur.Italiana p. 1655, 1998).

C.4. VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA (ARTT. 10 E 56 E SEGUENTI DEL TRATTATO) DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

Come si avrà modo di dimostrare nei capitoli che seguono ogni normativa nazionale che conservi, in caso di privatizzazione, in capo allo Stato e agli enti pubblici prerogative che restringono la libera circolazione dei capitali – senza che le stesse siano giustificate, così come previsto dall'art. 58 del trattato, da ragioni di ordine pubblico o di pubblica sicurezza – deve ritenersi in violazione di quanto sancito dell'art. 56 del Trattato.

Ne segue che, per il principio di prevalenza della normativa comunitaria rispetto alla normativa interna, quest'ultima (sia essa precedente o successiva) se contrasta con la prima, deve essere disapplicata. L'obbligo di disapplicazione della normativa nazionale che si pone in violazione della normativa comunitaria spetta non solo al giudice, bensì allo Stato membro nel suo insieme e dunque a tutte le sue articolazioni e quindi anche, in particolare, alle amministrazioni pubbliche (si veda Corte di Giustizia sentenza 28 giugno 2001, Larsy C-118/00; sentenza 9 settembre 2003, Consorzio Industrie Fiammiferi C-198/01).

E' evidente quindi, come ha riconosciuto anche recentemente il Consiglio di Stato, che *“all'obbligo di disapplicazione sono giuridicamente tenuti tutti i soggetti competenti nel nostro ordinamento a dare esecuzione alle leggi, tanto se dotati di poteri di dichiarazione del diritto, come gli organi giurisdizionali, quanto se privi di tali poteri, come gli organi amministrativi”* (Consiglio di stato, sez.IV, 5 giugno 1998, n.198).

Anche l'amministrazione locale – in quanto parte dell'Amministrazione pubblica nel suo complesso – è quindi obbligata al rispetto della normativa comunitaria *“il che implica, ove necessario, l'obbligo di adottare tutti i*

provvedimenti necessari per agevolare la piena efficacia del diritto comunitario” (Corte di giustizia, sentenza 9 settembre 2003, Consorzio Industrie Fiammiferi C-198/01).

Ebbene, il Comune di Milano ha fatto esattamente l'opposto, tentando in tutti i modi di aggirare la normativa comunitaria.

Non solo infatti ha disatteso la normativa nazionale in materia di privatizzazioni (la legge 474/94), così come modificata proprio al fine di renderla compatibile alle disposizioni comunitarie in materia di libertà di stabilimento e libera circolazione di capitali e servizi, in adempimento di quanto stabilito dalla Corte di Giustizia nella già richiamata sentenza del 23 maggio 2000 (C-58/99); ma ha preteso di dare applicazione all'art. 2449 del c.c., una norma che, come si dimostrerà più avanti, si pone palesemente in contrasto con le disposizioni europee.

Anche sotto questo profilo la delibera impugnata deve ritenersi illegittima, in quanto rappresenta la volontà dell'amministrazione di disattendere l'obbligo di applicare la normativa nazionale conforme alla normativa europea, reintroducendo un sistema che è già stato valutato dalla Corte di Giustizia in contrasto con quanto sancito dall'art. 56 del Trattato.

C.5. VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA (ARTT. 10 E 56 E SEGUENTI DEL TRATTATO) E VIOLAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA CAUSA C-58/99.

L'art. 2449 c.c., illegittimamente applicato (con riferimento alla normativa nazionale) e non disapplicato (con riferimento alla normativa comunitaria) dal Comune di Milano si pone in insanabile contrasto con la normativa comunitaria e pertanto si chiede a questo giudice – qualora non ritenga illegittima la sua applicazione da parte del Comune per uno dei profili sopra esposti (ivi compresa la violazione dell'obbligo che grava anche

sull'Amministrazione di rispettare la normativa comunitaria) – di disapplicarla.

In base all'art. 56 del Trattato dell'UE infatti *“sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri nonché tra stati membri e paesi terzi”*. E' pacifico che nella nozione di *“movimenti di capitali”*, ai sensi di quanto disposto dalla direttiva CE 88/361 e in particolare nell'allegato I della stessa, è ricompreso l'investimento diretto sotto forma di partecipazione ad un'impresa attraverso il possesso di azioni, nonché l'acquisto di titoli sul mercato. L'investimento diretto, dispone la medesima direttiva, è caratterizzato dalla possibilità di partecipare effettivamente alla gestione di una società e al suo controllo, secondo i normali meccanismi di mercato e in applicazione dei principi di democrazia azionaria.

Alla luce di queste disposizioni la Corte di Giustizia ha più volte avuto modo di dichiarare l'illegittimità di normative nazionali che limitino l'acquisto di partecipazioni o che restringano in altro modo la possibilità di partecipare effettivamente alla gestione di una società e al suo controllo (cfr. in tal senso Corte di Giustizia 13 maggio 2003 Causa C-98/01), a meno che non vi siano comprovate esigenze di ordine pubblico o pubblica sicurezza (da intendersi, secondo la Corte, in senso restrittivo, ma nella specie neppure addotte; cfr. in proposito la già citata sentenza della Corte di Giustizia UE Commissione/Regno Unito e Corte di Giustizia 4 giugno 2002 Causa C-483/99 Commissione/Francia).

Più specificatamente, è stato osservato dalla Corte di Giustizia dell'UE che l'introduzione di posizioni di controllo da parte dell'Amministrazione pubblica in una impresa privatizzata riduce la possibilità degli investitori e degli azionisti di partecipare effettivamente alla gestione della società e al suo controllo e comporta l'effetto di *“impedire l'acquisizione di azioni nelle società interessate e dissuadere gli investitori degli altri Stati membri dall'investire nei*

capitali di tali società” (Corte di Giustizia UE, 4/6/2002 causa C-483/99, Commissione c. Repubblica francese).

Non v'è dubbio quindi che la pretesa di dare applicazione all'art.2449 c.c. sia in contrasto – in caso di dismissione della partecipazione azionaria maggioritaria – con i principi suddetti, in quanto altera i principi che devono governare l'accesso alla gestione e al controllo della società.

A ciò si aggiunga che il potere speciale attribuito dall'art. 2449 del codice civile al socio pubblico, ancorché di minoranza, oltre a ledere i principi del trattato su menzionati si pone anche in chiara violazione di quanto disposto dalle direttive in materia societaria; e in particolare in violazione di quelle previsioni che affermano la parità di trattamento tra gli azionisti (II direttiva n. 77/91 del 13 novembre 1976), nonché di quelle che regolano i poteri dell'organo assembleare (direttiva n. 78/660 del 25 luglio 1978 e 78/855 del 9 ottobre 1978).

Quanto detto è del resto confermato dal fatto che l'art. 2, 1° comma, lettera d) della L.474/1994 nella sua versione precedente all'ultima modifica prevedeva un sistema analogo a quello dell'art.2449 c.c. e che proprio per evitare conflitti con la normativa comunitaria esso è stato radicalmente modificato a seguito di una espressa pronuncia sul punto della Corte di Giustizia del maggio 2000 (causa C-58/99, Commissione c. Repubblica italiana, cfr. doc.). In definitiva, aver applicato l'art.2449 c.c. dopo che è stato modificato l'art.2, 1° comma, lettera d) della L.474/1994 costituisce un palese e illegittimo aggiramento non solo dell'ordinamento nazionale, ma anche dell'ordinamento comunitario e del precetto posto dalla Corte di Giustizia.

Pertanto nella denegata ipotesi in cui si ritenesse che l'ordinamento nazionale abbia mantenuto la possibilità di applicare l'art.2449 c.c – invece che l'art.2 della L.474/1994 – alle società pubbliche oggetto di privatizzazione, la disposizione deve essere disapplicata dal Giudice

nazionale in quanto in contrasto con la normativa comunitaria così come interpretata dalle citate sentenze della Corte di Giustizia.

Come si è detto, sul punto la giurisprudenza comunitaria è costante: *“il giudice nazionale incaricato di applicare, nell’ambito della propria competenza, le disposizioni del diritto comunitario ha l’obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale, anche posteriore, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale”*(Corte di giustizia UE sentenza 8 giugno 2000, Carra C- 258/98, si veda inoltre anche sentenza 5 marzo 1998, Solred C- 347/96).

Più recentemente, proprio in materia di tutela della concorrenza – materia inevitabilmente coinvolta anche nella vicenda in esame – la Corte ha affermato che *“secondo la giurisprudenza costante il principio del primato del diritto comunitario esige che sia disapplicata qualsiasi disposizione della legislazione nazionale in contrasto con una norma comunitaria, indipendentemente dal fatto che sia anteriore o posteriore a quest’ultima. Tale obbligo di disapplicare una normativa nazionale in contrasto con il diritto comunitario incombe non solo al giudice nazionale ma anche a tutti gli organi dello Stato, comprese le autorità amministrative”* (Corte di giustizia sentenza 9 settembre 2003, Consorzio Industrie Fiammiferi C-198/01; nello stesso senso sentenza 28 giugno 2001, Lasy C-118/00).

Dello stesso avviso sono i giudici nazionali che riconoscono la *“supremazia e efficacia diretta dell’ordinamento comunitario con la conseguenza che il giudice nazionale ha l’obbligo di “disapplicazione” (o più correttamente della non applicazione) della norma interna, incompatibile con quella comunitaria, vigente anche dopo l’entrata in vigore ad opera della legge costituzionale n. 3 del 2001 del nuovo testo dell’art. 117 c. 1 costituzione, che alla potestà legislativa*

esercitata dallo stato e dalle regioni ha dettato il limite del “rispetto...dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario” (Cass., 10 dicembre 2002, n. 17564). Ancora secondo il Consiglio di Stato “Il contrasto tra la normativa regionale o nazionale e l’ordinamento comunitario si risolve con la disapplicazione della disciplina interna e la conseguente invalidità degli eventuali atti applicativi” (Consiglio di stato, sez. IV, 29 ottobre 2001, n. 5630 e Consiglio di Stato, sez.V, 5 giugno 1998, n. 918, nello stesso senso Tar Veneto, sez. 1, 18 gennaio 2003, n. 512).

Nel caso in cui il Tribunale avesse dubbi sulla disapplicabilità dell’art. 2499 c.c., e comunque sulla effettiva portata dell’art. 56 del Trattato in relazione al contenuto della disposizione suddetta – sia utilizzata autonomamente sia applicata in connessione con il voto di lista – i ricorrenti chiedono che sia rimessa alla Corte di Giustizia, ex art.177 del Trattato, la questione dell’interpretazione dell’art. 56 e seguenti con riferimento alla normativa nazionale in relazione ai provvedimenti adottati dal Comune.

ISTANZA DI SOSPENSIONE.

L’intervenuta approvazione da parte del CdA di AEM S.p.a. delle modifiche statutarie oggetto della delibera impugnata n. 5/04 ha integrato il verificarsi della condizione posta nella delibera 4/04 (punto VI) per la dismissione della partecipazione azionaria del comune. Tenuto conto che tale dismissione deve avvenire nei tempi più rapidi possibili secondo i progetti del Comune e che essa integra il danno irreparabile alla posizione giuridica dei ricorrenti, è necessario un intervento cautelare che, in attesa del giudizio di merito, ne impedisca il verificarsi al fine di non rendere inutile l’azione proposta con il presente ricorso.

*

I ricorrenti, rappresentati e difesi come indicato in epigrafe, riservandosi la proposizione di motivi aggiunti, formulano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'ill.mo Tribunale,

disattesa ogni contraria istanza deduzione o eccezione,

in via preliminare: sospendere gli effetti dei provvedimenti impugnati;

nel merito: previa, ove necessario, rimessione della causa alla Corte di Giustizia dell'UE ai sensi dell'art. 177 del Trattato, al fine di risolvere la questione se il disposto degli art. 56 e seguenti del Trattato sia compatibile con l'applicazione dell'art. 2449 c.c. (in via autonoma ovvero in combinazione con il voto di lista) in caso di privatizzazione di società di capitali con maggioranza pubblica, annullare i provvedimenti indicati in epigrafe, con ogni conseguenziale statuizione anche in ordine alle spese di giudizio.

Si depositerà entro i termini fascicolo contenente i seguenti documenti:

1. deliberazione del Consiglio comunale di Milano n. 4/04 del 17 febbraio 2004;
2. deliberazione del Consiglio comunale di Milano n. 5/04 del 8 marzo 2004;
3. art. 113 del D.Lgs. 267/2000;
4. proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di Milano in data 13/1/2004;
5. Osservazioni Conclusive della Relazione dell'Advisor BNP Paribas in data 19/12/2003;
6. Statuto ASAD AEM e Atto Costitutivo ASAD AEM;
7. Art. 274, comma 1, lettera kk, D.Lgs. 267/2000 (abrogazione art. 17, comma 54, della L. 15 maggio 1997, n. 127);
8. Estratto da "Ann E. Sherman, *Global Trends in IPO Methods: Book Building vs. Auctions*, Department of Finance and Business Economics, University of Notre Dame, 2002";
9. Art. 35 della L. 724/1994;

10.Rassegna stampa.

**

Ai sensi dell'art. 14 comma 2 del DPR 115/2002 si dichiara che il valore della presente controversia è **indeterminato** e pertanto il contributo unificato versato è pari a € 310.

**

Milano, 5/5/2004

avv. Stefano Nespor

avv. Ada Lucia De Cesaris

avv. Antonio Civitelli

RELAZIONE DI NOTIFICA:

Ad istanza dei ricorrenti, io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche presso la Corte d'Appello di Milano ho notificato copia del suesteso atto a:

⇒ **Comune di Milano**, in persona del Sindaco pro tempore, in Milano, Palazzo Marino, ivi a mani di

⇒ **AEM S.p.A.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 4, ivi a mani di